



Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese

CODICE ENTE: 13608

GIUNTA ESECUTIVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.61 DEL 17/09/2024

OGGETTO: Atto di indirizzo in merito alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ed approvazione Manifestazione di Interesse per la costituzione delle CER

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sede dell'Ente, previa regolare convocazione, si è riunito la Giunta Esecutiva della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

Risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente
1	Palli Giovanni	Sì
2	Riva Fabio	Sì
3	Ferrari Carlo	Sì
4	Achille Manuel	Sì
5	Bianchi Cristiano	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		0

Assiste, quale Segretario Verbalizzante il **Dott. Sfondrini Massimo**.

Assume la Presidenza il Sig. **Palli Giovanni** che, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ponendo in discussione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: Atto di indirizzo in merito alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ed approvazione Manifestazione di Interesse per la costituzione delle CER

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 27/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP con relativa nota integrativa per il periodo 2024/2026 approvata con Deliberazione d'Assemblea n. 33 del 20/12/2023.

RICHIAMATA altresì la deliberazione dell'Assemblea n. 34 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Delibera di Giunta Esecutiva n. 1 del 24/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2024, affidando ai responsabili i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA altresì la Delibera di Giunta Esecutiva n. 19 del 09/04/2024 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2024/2026 ai sensi dell'art. 6 del dl nr. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge nr. 113/2021" e la Delibera di Giunta Esecutiva n. 35 del 01/07/2024 "Prima variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2024/2026"

PREMESSO CHE:

- l'evoluzione della tecnologia consente la creazione di innovativi ed efficienti modelli di gestione dell'energia, oggi incentivati dall'introduzione di un quadro normativo europeo, che mira ad attribuire un ruolo centrale al cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più attivo, equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;

- al centro di tale evoluzione è indubbiamente annoverabile la "Comunità Energetica", il cui obiettivo è quello di consentire ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione di istituire forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli componenti della Comunità e per la Comunità stessa; e ciò sia sotto il profilo economico quanto con riferimento alla qualità della vita dei cittadini;

- l'obiettivo delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia e che, in tale contesto, il ruolo

dei Comuni è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;

- la Comunità energetica da fonti rinnovabili è definita come un soggetto giuridico autonomo che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di clienti finali e/o produttori di energia da fonte rinnovabile ed è controllato dai suoi membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità;

- secondo la normativa sopra citata, le Comunità Energetiche Rinnovabili sono costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che ogni CER dovrà perseguire;

- l'Ente Montano ha un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche e come co-gestore poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;

- la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l'aspetto educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell'efficienza energetica come vettore di cambiamento culturale e comportamentale nell'uso individuale e collettivo dell'energia.

- l'Unione Europea, nel biennio 2018-2019, ha adottato un complesso di misure per l'energia ed il clima, il "Clean energy package", che contempla otto atti tra Regolamenti e Direttive, per affrontare le dimensioni programmatiche della sicurezza energetica, dell'assetto del mercato interno dell'energia, dell'efficienza energetica, della decarbonizzazione, della ricerca, innovazione e competitività. Tra questi provvedimenti assumono particolare rilievo la direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. RED II), la quale, nel promuovere le forme di energia prodotta da fonti rinnovabili, detta un preciso indirizzo agli Stati membri affinché "le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile" e la direttiva 2019/944,00 sulla riforma del mercato interno dell'energia, perché introducono le definizioni di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), assegnando loro un ruolo determinante nel percorso verso la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici;

CONSIDERATO che la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili definisce:

- l'autoconsumatore di energia rinnovabile come un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti,

produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e che può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;

- gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente come un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile di cui al precedente alinea che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio;

- la comunità di energia rinnovabile come un soggetto giuridico:

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, Piccole o Medie Imprese (di seguito: PMI) o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

- l'articolo 21 della direttiva 2018/2001 prevede, in particolare che gli Stati membri provvedano affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile e che questi ultimi, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:

- produrre energia elettrica rinnovabile, anche per il proprio consumo, immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, cessioni a fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari.

- installare e gestire sistemi di accumulo dell'energia elettrica abbinati a impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella propria disponibilità;

- mantenere i propri diritti e obblighi in quanto clienti finali;

- ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del proprio valore a lungo termine per la rete elettrica, l'ambiente e la società.

PRESO ATTO che:

a) l'articolo 21, comma 5, della direttiva 2018/2001 prevede che l'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile possa essere di proprietà di un soggetto terzo o gestito da un soggetto terzo in relazione all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore; tale soggetto terzo non è considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;

b) l'articolo 22 della direttiva 2018/2001, relativo alle comunità di energia rinnovabile, prevede, tra l'altro, che gli Stati membri assicurino che i clienti finali abbiano il diritto a partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo i propri diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, con riferimento alle imprese private, la propria partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale;

c) l'articolo 22, comma 2, della direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri assicurino che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;

d) l'articolo 22, comma 4, della direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri forniscano un quadro di sostegno, atto a promuovere e agevolare lo sviluppo di energia rinnovabile, che garantisca, tra l'altro che:

- siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;

- il gestore di rete competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia elettrica all'interno delle comunità di energia rinnovabile;

- le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;

- siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile;

VISTO il decreto attuativo del MASE in data 23 gennaio 2024, che disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR) per interventi concernenti da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti aventi validità fino al 30 giugno 2026, con previsione espressa della cumulabilità degli incentivi tariffari con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, sebbene con riduzione degli incentivi medesimi, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto, il quale dispone che gli incentivi si applichino a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile (di seguito CACER) purché:

- a) la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, risulti non superiore a 1 MW;
- b) le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedano, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI;
- c) gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria;
- d) gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all'articolo 11 del decreto di cui trattasi;
- e) gli impianti posseggano potenza non superiore a 1 MW e che siano entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto n. 199/2021 (15 dicembre 2021);

PRESO ATTO che:

- l'art. 4 di tale decreto fissa il periodo di diritto alla tariffa incentivante in 20 anni con decorrenza dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati;

- l'art. 5 del medesimo decreto prevede che la domanda di accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente Titolo debba essere presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito www.gse.it. e che la mancata comunicazione entro il termine di cui al precedente punto i. comporti la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa incentivante spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione e la data relativa al giorno di ricevimento della comunicazione tardiva;

VISTO l'Allegato 1 al predetto decreto, il quale delinea la tariffa premio spettante applicabile

all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, sulla base della presente formula:

a) Per impianti di potenza > 600 kW

TIP: $60 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

b) Per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW

TIP: $70 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW

TIP: $80 + \max(0; 180 - Pz)$

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

PREMESSO CHE:

- La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ha da tempo avviato iniziative volte a ridurre le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti del cambiamento climatico, tra cui l'adesione di numerosi Comuni al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia

(PAESC), che ha fissato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;

- La Comunità Montana intende promuovere la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sul proprio territorio ai sensi della Direttiva 2018/2001/UE (RED II), recepita a livello nazionale dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, con l'obiettivo di stimolare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
- La promozione delle CER offre una grande opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio, contribuendo a ridurre i costi energetici, aumentare l'efficienza energetica e supportare la transizione energetica.

PREMESSO CHE con determinazione della Comunità Montana n. 10 del 19/07/2024, che incarica SEI srl di redigere uno studio preliminare per la configurazione delle CER;

CONSIDERATO CHE:

- La Comunità Montana ha individuato la necessità di avviare un percorso di analisi territoriale per mappare le potenzialità di sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili e promuovere l'adesione di soggetti interessati, pubblici e privati, alla costituzione di CER.
- È stato predisposto un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti interessati a partecipare alla costituzione di CER nel territorio della Comunità Montana, in allegato alla presente proposta.
- Il modulo per la raccolta dati finalizzato alla valutazione della fattibilità tecnica ed economica degli impianti è allegato all'avviso come Allegato A.

VISTI:

Lo Statuto della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

La Direttiva 2018/2001/UE e i decreti nazionali di recepimento;

DELIBERA:

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare l'atto di indirizzo per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

Di manifestare, per quanto in premesso evidenziato e che qui si intende espressamente riportato e confermato, la volontà di istituire una Comunità Energetica, incentivando la produzione, lo scambio e l'autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili, di promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici,

apportando benefici ambientali, economici e sociali, per soddisfare i consumi energetici della comunità.

Di approvare l'Avviso di Manifestazione di Interesse, allegato al presente atto, volto a raccogliere l'interesse di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e alla partecipazione alle CER;

Di approvare il Modulo di raccolta dati, denominato Allegato A, parte integrante dell'Avviso di Manifestazione di Interesse, che sarà utilizzato per raccogliere le informazioni necessarie per valutare le potenzialità tecniche ed economiche di ciascun soggetto interessato;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area 2 di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale della Comunità Montana e di avviare tutte le procedure necessarie per l'avvio dell'indagine esplorativa e della successiva fase di studio di fattibilità;

Di trasmettere il presente atto ai Comuni aderenti alla Comunità Montana e agli altri soggetti interessati.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Palli Giovanni

Il Segretario
Dott. Sfondrini Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 271 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio informatico della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese il giorno 20/09/2024 e vi rimarrà affissa per 15 giorni naturali consecutivi.

Varzi, lì 20/09/2024

Il Segretario
Dott. Sfondrini Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 17-set-2024

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Varzi, lì 17-set-2024

Il Segretario
Dott. Sfondrini Massimo